

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con

atto n. 136 del 14.12.2000

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

AUTONOMIA – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune è Ente autonomo e realizza l'autogoverno della comunità con l'esercizio della potestà statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, turistiche, sociali, storiche, culturali ed economiche presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una qualità della vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di legalità, libertà e pari dignità della persona umana per:
 - a) l'ordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini;
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito geografico;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica

pubblica e privata anche attraverso le forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone al fine di affrontare e risolvere situazioni di disagio sociale anche valorizzando le libere forme associative e le Organizzazioni di volontariato;

e) l'effettività del diritto allo studio ed alla crescita culturale;

f) la tutela dell'intero patrimonio ipogeo presente nel territorio, di proprietà del Comune e non, promuovendone la valorizzazione e salvaguardandone l'integrità;

g) la costante attenzione ai valori dei singoli cittadini, della famiglia, dell'infanzia, della terza età.

2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini; potenzia gli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità; provvede all'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'Ente persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e le Organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

4. L'Ente promuove e favorisce altresì l'integrazione tra popoli e la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

5. Il Comune assicura la massima circolazione delle informazioni di cui è in possesso fra tutte le pubbliche amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la possibilità di fruizione su tutto il territorio nazionale utilizzando sistemi informativi. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, assicura, altresì, il collegamento con il sistema statistico nazionale.

6. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli

strumenti della programmazione.

Art. 3

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

1. Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dall'ambito territoriale di interesse.
2. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiordinazione, complementarità, sussidiarietà e cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, secondo la legge, e provvede, per quanto di competenza propria, alla loro specificazione ed attuazione anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
4. Nel quadro della vocazione storica e della tradizione geopolitica delle comunità Castellanese il Comune mantiene e sviluppa il ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale continuità socio-economica del territorio Pugliese.

Art. 4

TERRITORIO

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 67 confinante con i Comuni di: Conversano, Putignano, Alberobello, Polignano a Mare, Monopoli e Noci.

Art. 5

SEDE COMUNALE

1. La sede del Comune è fissata ad ogni effetto nel Palazzo Comunale ed in esso risiedono di norma tutti gli Organi elettivi.
2. Le adunanze degli Organi elettivi Collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, che dovranno essere formalmente esplicitate, gli Organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede Comunale.
3. La modifica della denominazione e dell'ambito territoriale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6

ALBO PRETORIO

1. Viene individuato all'interno del Palazzo Comunale, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", ove sono pubblicati atti, documenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art. 7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti, nei documenti e nel sigillo si identifica con il nome di Castellana Grotte.
2. Lo stemma attuale di Castellana Grotte risale alla metà del secolo XVI; venne riconosciuto mediante Decreto del Presidente del Consiglio in data 25.2.1935 su proposta della Consulta Araldica del Regno d'Italia.

Stemma: d'azzurro al castello turrato, sulla campagna verde, ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo di colore azzurro con ricami d'argento caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Castellana Grotte". Le parti di metallo saranno argentate, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Sulla freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli e del nome, da parte di soggetti diversi dal Comune sono vietati, salvo apposita autorizzazione da parte dell'Organo competente.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA

ATTIVA

Art. 8

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce all'informazione il valore di condizione essenziale per assicurare la partecipazione del cittadino alla vita sociale e politica dell'Ente.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'Ente valorizzando le forme associative e le Organizzazioni di volontariato e assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. I cittadini partecipano con forme dirette e semplificate alla formazione degli atti amministrativi attraverso gli strumenti del presente Statuto.

Art. 9

CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale e/o la Giunta Comunale nel procedimento relativo alla adozione di atti che interessano materie specifiche può procedere alla consultazione della popolazione direttamente o indirettamente al fine di acquisire pareri e proposte sull'attività amministrativa da svolgere.

Art. 10

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici secondo le previsioni della legge e delle norme statutarie e regolamentari.
2. Ai fini dell'informazione l'Ente si avvale, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, come previsti nel Regolamento.
3. Le adunanze del Consiglio Comunale devono essere adeguatamente pubblicizzate mediante affissione negli appositi spazi di manifesti murali contenenti l'ordine del giorno secondo le modalità specificate nel Regolamento.

Art. 11

NOTIZIARIO UFFICIALE DEL COMUNE

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sull'attività dell'Ente, il Comune istituisce un "notiziario ufficiale" da pubblicare a cadenze periodiche non superiori a mesi

tre, da inviare gratuitamente a tutte le famiglie residenti.

2. Nel notiziario dovranno essere inserite tutte le notizie ed informazioni che attengono all'attività politico-amministrativa del Consiglio Comunale e degli altri Organi, diretti e strumentali, dell'Ente.

3. Nel notiziario ufficiale d'informazione sarà data notizia, anche sintetica, di tutti gli Atti amministrativi adottati dagli Organi comunali, dagli Uffici, dalle Aziende Speciali, dalle Società partecipate dal Comune e dalle Istituzioni.

Art. 12

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo ai cittadini ed ai soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento secondo principi e modalità previste dalle norme legislative e regolamentari in materia.

Art. 13

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta

o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguata informazione dell'istanza e della risposta ai Capigruppo Consiliari.

Art. 14

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se tale termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto a chiedere al Presidente del Consiglio di porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 60 giorni.

Art. 15

PROPOSTE

1. I cittadini residenti, in numero non inferiore a 300 (trecento) e che abbiano compiuto 16 anni, possono avanzare proposte per l'adozione di Atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare, nel rispetto del pubblico interesse.
3. L'Organo competente, ove necessario, comunica la decisione entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

Art. 16

FORUM DEI CITTADINI

1. Al fine di migliorare i canali di comunicazione fra popolazione ed Amministrazione il Comune promuove e sostiene la costituzione di FORUM di cittadini quali centri di aggregazione spontanea di interessi collettivi che organizzano riunioni pubbliche dirette a focalizzare l'attenzione della popolazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti diffusi per promuovere la soddisfacente prospettazione e soluzione.
2. La Giunta con suo provvedimento prende atto degli Atti costitutivi che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei FORUM con il sostegno dell'Ente.

Art. 17

CONSULTE DI SETTORE

1. Il Comune può promuovere o istituire consulte di settore, conferenze di cittadini e osservatori, con le modalità previste dal relativo Regolamento.

Art.18

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nell'ambito delle materie di interesse sociale, culturale, ricreativo, sportivo.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con Regolamento.

Art. 19

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi

dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art.20

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a cinque giorni.

Art.21

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle

strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 22

VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, relativamente alla propria area di attività, e proporre e/o collaborare ai progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

4. Il Comune può gestire servizi mediante convenzioni con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale.

Art. 23

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, secondo le modalità del relativo Regolamento.

Art. 24

PARI OPPORTUNITA'

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) è riservato a donne, salva motivata impossibilità, un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso;
 - b) è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.
2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento assicura a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 25

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di:
 - a) tributi locali e di tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - b) Statuto e Regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed all'organizzazione comunale;
 - c) elezioni, nomine o designazioni, e relative revoche o declaratorie di decadenza, di rappresentanti nelle Istituzioni e Aziende Speciali;
 - d) assunzione di mutui o emissione di prestiti;
 - e) bilanci preventivi e consuntivi.
3. Non possono essere altresì indetti referendum su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - il 10 per cento del corpo elettorale;
 - il Consiglio Comunale.
5. I referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza di consultazioni elettorali e referendarie.
6. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

Art. 26

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell' Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie

Art. 27

DIFENSORE CIVICO - NOMINA

1. Il Comune di Castellana Grotte istituisce il Difensore Civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione.
2. Il Difensore Civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, abusi, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni comunali nei casi previsti dalla legge.
4. Il Difensore Civico deve essere persona, iscritta nelle liste elettorali del Comune, di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico-amministrative, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
5. Il Difensore Civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, e non deve essere stato

candidato nelle consultazioni elettorali svoltesi negli ultimi quattro anni.

6. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 28

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico resta in carica tre anni ed rieleggibile. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza dell'incarico.
2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso in cui sopraggiungano condizioni che ne osterebbero la nomina.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 29

DIFENSORE CIVICO - REGOLAMENTO

1. Apposito Regolamento disciplina sede, mezzi, prerogative, rapporti con il Consiglio e indennità di funzione del Difensore Civico.

Art. 30

COSTITUZIONE E FUNZIONE DELL'UFFICIO PER LA DIFESA DEL CITTADINO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a dare concreto riconoscimento ai diritti del cittadino ed a garantire l'informazione, l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale e la partecipazione al procedimento amministrativo, è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico secondo criteri organizzativi da definirsi nel Regolamento sull'ordinamento.
2. L'Ufficio riceve e formalizza le rimostranze, le osservazioni e le proposte dei cittadini singoli e associati in ordine ai ritardi, alle disfunzioni o negligenze od ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura comunale, ovvero ad abusi commessi dai dipendenti comunali o da Organi dell'Ente e provvede a fornire prontamente chiarimenti e risposte alle stesse o a sollecitare gli Organi competenti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.
3. L'Ufficio organizza altresì l'attività d'informazione rivolta al cittadino per consentire l'esercizio nonché la conoscenza e le forme per attivare i propri diritti, in conformità alle modalità ed alle procedure fissate nei Regolamenti.

Art. 31

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, della Legge 5.2.1992, n. 104, il coordinamento degli interventi a favore dei portatori di handicap, tra i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Comune istituisce un Comitato cui è affidato il compito di tenere i rapporti con i portatori di Handicap ed i loro familiari.
2. Composizione e modalità di funzionamento del Comitato sono

disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 32

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecnico economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società secondo le previsioni di legge qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria per l'esercizio di servizi pubblici, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali o alla gestione del patrimonio avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 33

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo di pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali disciplina la struttura, il

funzionamento, le attività e i controlli.

5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori.
6. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
7. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
8. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
9. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza e difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 34

ISTITUZIONE

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli Organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o per

difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo dell'Istituzione.

Art. 35

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici o la gestione del patrimonio, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli

atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare, con cadenza semestrale e su relazione del Sindaco, l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 36

PERSONALE

1. Il personale dell'Ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Art. 37

DECENTRAMENTO

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi pubblici svolti dal Comune, nonché l'esercizio delle funzioni che assicurano la massima funzionalità ed efficacia, il Comune provvede all'individuazione, nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi, delle attività da decentrare sul territorio.

2. Con lo stesso Regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 38

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale per favorire un armonico e contestuale sviluppo di tutta la comunità.

2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 39

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40**CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme di legge.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto dei consorzi.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 41**ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Per la definizione dell'accordo di programma si fa riferimento alla specifica normativa in materia.

3. Il Sindaco promuove e stipula l'accordo, previa deliberazione d'indirizzo del Consiglio Comunale.

TITOLO V

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 42

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono Organi Istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale, i cui compiti e funzioni sono attribuiti e determinati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Sono Organi Statutari: la Conferenza dei Capi Gruppo, le Commissioni Consiliari, il Difensore Civico, i cui compiti sono attribuiti e determinati dalla Legge, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

Art. 43

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione dell'Ente.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e dura in carica sino all'elezione del nuovo Organo.
3. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, in un Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei

Consiglieri assegnati al Comune.

4. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

5. Il medesimo Regolamento altresì fissa le modalità attraverso le quali vengono fornite al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture e disciplina la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari istituiti.

Art. 44

CONVALIDA

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.

Art. 45

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso di esito negativo si procede, subito dopo, al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile.
5. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio.
6. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio nel suo seno con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.
8. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente o nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché delle società partecipate dal Comune.

Art. 46

DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio è riconvocato, con lo stesso orario, entro il decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Art. 47**PRESIDENZA PROVVISORIA**

1. Sino alla nomina del Presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con criteri di legge.

Art. 48**COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA**

1. Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio prosegue per le comunicazioni del Sindaco sull'avvenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 49**POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
 - b) convoca il Consiglio fissando la data, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo consiliari in apposita riunione;
 - c) riunisce il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a 5 giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza degli argomenti da trattare;
 - d) riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere sul

referto straordinario relativo a gravi irregolarità di gestione pervenuto dai Revisori dei conti ed assumere i relativi provvedimenti;

e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consigliere Comunale;

f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio nei termini previsti nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

g) dirige i lavori e le attività del Consiglio;

h) disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;

i) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

j) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni consiliari;

k) convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo consiliari;

l) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;

m) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto alle attività del Consiglio e delle sue commissioni;

n) esercita ogni altra azione necessaria per l'attuazione del principio di autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio, secondo le norme del Regolamento.

Art. 50

REVOCA

1. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta

dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad 1/5 degli eletti, con voto palese favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 51

RAPPORTI FRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED IL SINDACO

1. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, individuano, con atto congiunto, le aree del Palazzo Comunale, compresa l'aula consiliare, da destinare alle attività del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari.
2. I poteri di sovrintendenza sull'utilizzo dell'aula consiliare e degli uffici come sopra individuati sono attribuiti al Presidente del Consiglio.

Art. 52

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti complessivamente a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dell'Ente.
2. Gli atti fondamentali, come individuati per legge, devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti da utilizzare per l'azione da svolgere.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai

principi ed ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio Comunale si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di competenza.

5. Impronta l'azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione dell'Ente.

6. Nell'adozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo di essa con quella provinciale, regionale e statale.

7. Per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'attività dell'Ente il Consiglio si avvale delle forme di collaborazione con il Collegio dei revisori secondo le disposizioni normative e regolamentari in materia di contabilità.

8. L'attività di controllo si esercita anche attraverso indagini conoscitive ed ispezioni, nonché mediante interrogazioni e mozioni da parte dei Consiglieri.

9. Il Consiglio, quale Organo che rappresenta la comunità locale, nel caso di questioni di rilevante interesse pubblico e comunque connesse alla cura degli interessi e promozioni dello sviluppo della comunità locale, viene informato, a cura del Sindaco, di quanto è a conoscenza dell'Amministrazione.

10. Il Consiglio valuta l'opportunità dell'attivazione dell'Amministrazione Comunale, ne fissa le direttive ed i soggetti legittimati all'intervento nelle diverse sedi.

11. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti delle Società partecipate dal Comune, nonché di Enti, Associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in

associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo. Può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art.53

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, le presenta e le illustra al Consiglio in apposita seduta.
2. Il Presidente del Consiglio provvede a far pervenire preventivamente ad ogni Consigliere copia del programma di governo.
3. Il Consiglio rimane convocato con lo stesso orario al decimo giorno feriale successivo per discutere il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
4. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

ART.54

DEFINIZIONE, ADEGUAMENTO E VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

3. Il Consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo e/o integrarlo, indicando le linee di fondo da perseguire sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 55

INDIRIZZI E DESIGNAZIONI NOMINE

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di insediamento per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

3. Compete al Consiglio Comunale la nomina dei rappresentanti

del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 56

SESSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO

1. Le proposte del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, depositate presso il Servizio finanziario, vengono consegnate alla presidenza del Consiglio almeno venti giorni prima della scadenza dei rispettivi termini fissati dalla legge per l'approvazione.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modi per l'esame delle proposte del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché della verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento, da parte della Commissione Bilancio.

Art. 57

CONVOCAZIONE E SESSIONE DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e di urgenza.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.
3. Su questioni che rivestono carattere di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso recapitato almeno 24 ore prima del giorno e dell'ora stabiliti.
4. Le proposte all'esame del Consiglio Comunale devono essere corredate del parere della Commissione consiliare secondo le norme del Regolamento.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti

le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale notificatore.

6. Su richiesta dei destinatari l'avviso può essere inviato anche a mezzo di posta telematica o elettronica.

7. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi in altro giorno.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.

9. Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio e adeguatamente pubblicizzato, secondo quanto previsto al precedente Art.10, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 58

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale in

prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per legge al Comune compreso il Sindaco.

2. Nella seconda convocazione per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvi i casi in cui il Regolamento e lo Statuto stabiliscano la votazione segreta.

5. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Generale del Comune, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e ne cura la verbalizzazione.

7. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare gli Assessori con facoltà di intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art.59

ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi

o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta ed immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 60

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni Istituzionali e Commissioni di garanzia e controllo.

Le Commissioni Istituzionali sono permanenti.

Le Commissioni di controllo e di garanzia possono essere permanenti, temporanee o speciali.

Le Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali e sindacali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedono.

Art.61

COMMISSIONI ISTITUZIONALI PERMANENTI

1. A norma del presente Statuto sono istituite le seguenti Commissioni istituzionali permanenti:

- Affari istituzionali; Appalti e Convenzioni;
- Bilancio e Finanze; Servizi e Politiche Sociali;
- Urbanistica e Programmazione del Territorio.

Art.62

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Le Commissioni di controllo e di garanzia possono svolgere indagini e commissionare studi, riferendo al Consiglio Comunale con relazione scritta approvata dalla maggioranza dei suoi componenti.

La presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

E' istituita a norma del presente Statuto la Commissione permanente di controllo e garanzia su Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate.

Art. 63

POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, derivanti dalla sommatoria dei voti di preferenza e di lista.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate nei modi di legge.
5. I Consiglieri Comunali restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. Ai sensi delle vigenti norme, per assicurare la massima trasparenza, con le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale, tutti i Consiglieri devono comunicare annualmente i redditi posseduti con apposito documento da depositare presso la segreteria generale.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
9. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni utili del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro la successiva seduta del Consiglio Comunale.
10. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.

Art. 64**PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo consiliare, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire gettoni di presenza secondo le previsioni di legge.
5. A richiesta del Consigliere comunale il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione le cui modalità saranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. L'importo del gettone di presenza del Consigliere comunale è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Per materie limitate in via sussidiaria e per finalità di ambito determinato può essere conferita "delega" al Consigliere comunale.

Art. 65

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI

CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, salva diversa determinazione, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella di insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano alla presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale le variazioni della persona del Presidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del gruppo il Consigliere “anziano” secondo la legge ed il presente Statuto.
4. Il Consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente del gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei Consiglieri interessati, comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
6. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una

Commissione consiliare istituzionale nell'ambito della quale ciascun Presidente, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza dei Capigruppo".

7. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

8. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo compresa quella di Organo consultivo del Presidente per l'autonomia del Consiglio e le norme per il suo funzionamento.

9. Con il Regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari, per assicurare l'esercizio delle funzioni stabilite.

Art.66

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Essa impronta la sua attività ai principi della legalità, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. Ai sensi della legge e del presente Statuto, ove non siano espressamente attribuiti agli altri organi elettivi e burocratici, la Giunta adotta tutti gli atti, esclusi quelli di gestione, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro

degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività amministrativa e di gestione in occasione della verifica dell'attuazione del programma prevista al precedente Art.54, 2° comma.

Art.67

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori comunali compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 7, dallo stesso nominati, tra cui il Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori cessano dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al loro posto subentrano i primi dei non eletti nelle liste di appartenenza.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità alla

carica.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

Art. 68

ASSESSORI COMUNALI – DIVIETI

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art.69

ASSESSORI – DURATA IN CARICA, RINNOVO, REVOCA, DECADENZA

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni secondo quanto previsto per il mandato del Sindaco.
2. Non si applica agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo

del Consiglio Comunale.

5. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.
6. La decadenza è promossa nei modi previsti dalla legge.
7. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore cessato dalla carica dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art.70

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta adotta apposito Regolamento sulle modalità di funzionamento e di convocazione dell'Organo in modo da assicurare la tempestiva, preventiva ed adeguata informazione ai propri componenti degli argomenti da trattare.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza de presenti.

Art.71

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, la Giunta, in particolare esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) predisporre lo schema di bilancio previsionale ed il conto consuntivo;

- b) propone al Consiglio i regolamenti;
- c) approva progetti e programmi esecutivi relativi a singole opere già indicate in programmi o atti fondamentali del Consiglio;
- d) approva tutti i provvedimenti attuativi degli indirizzi consiliari che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti al Sindaco ed ai Responsabili della gestione dell'Ente;
- e) elabora linee di indirizzo e predispone progetti e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- g) fatte salve le competenze consiliari, quelle del Sindaco e dei Responsabili della gestione dell'Ente, definisce le condizioni particolari e le clausole di dettaglio per gli accordi, le convenzioni ed i contratti con soggetti pubblici e privati, anche in materia urbanistica;
- h) fatte salve le competenze del Sindaco, affida incarichi esterni e nomina i commissari per i concorsi pubblici e le selezioni riservate, nonché per le gare di appalto secondo le vigenti normative;
- i) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone e, in base alla disciplina regolamentare, ne delibera l'erogazione;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;
- k) autorizza il Sindaco a stare in giudizio in sede giurisdizionale od amministrativa come attore o convenuto ed approva transazioni fatte salve le competenze consiliari. Per le

- controversie tributarie il Sindaco può delegare il Funzionario responsabile del servizio tributi o l'Assessore competente per materia;
- l) approva gli atti di contrattazione decentrata e gli atti di programmazione per la gestione del personale;
 - m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - n) adotta in caso di urgenza le variazioni di bilancio, salvo la ratifica del Consiglio Comunale;
 - o) adotta le deliberazioni relative alla nomina e revoca del Direttore Generale ed alla copertura dei posti di dirigenti e responsabili dei servizi ed uffici con contratto di diritto privato;
 - p) approva il Regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - q) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale ove nominato o in caso contrario sentita la Conferenza dei Responsabili dei servizi;
 - r) adotta deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva dandone comunicazione all'organo consiliare;
 - s) fissa i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il nucleo di valutazione;
 - t) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione, sentito il nucleo di valutazione.

Art.72

PRINCIPI PER L'ATTIVITA' DELIBERATIVA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale devono essere corredate dai pareri dei Responsabili come previsti per legge e devono essere pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione fatte salve le particolari disposizioni per i casi di urgenza e di sottoposizione a controllo.

Art. 73

SINDACO-RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale e la rappresenta. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le

incompatibilità, l'ineleggibilità, lo status, la durata in carica e le cause di cessazione della carica.

2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando a miglior livello di collaborazione l'attività degli Organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori e con potere di attribuire specifici compiti ai Consiglieri Comunali.

4. Quale Organo responsabile dell'Amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

5. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli Organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della comunità.

6. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 74

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Rientrano tra le attribuzioni del Sindaco quale Organo di amministrazione:
 - a) la rappresentanza generale dell'Ente, anche in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi previa deliberazione della Giunta. Il Sindaco può delegare l'esercizio del potere di rappresentanza ai dirigenti o Responsabili di servizio ed agli Assessori, per singoli atti o per categorie di atti, in via temporanea o per tutto il tempo del suo mandato.
 - b) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune nonché dell'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - c) la nomina e la revoca degli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nonché la direzione ed il coordinamento dell'attività dei singoli Assessori;
 - d) il potere di promuovere e concludere accordi di programma nel rispetto della legge e del vigente Statuto;
 - e) la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei 10 giorni successivi alla convocazione;
 - f) il coordinamento e la riorganizzazione, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari al pubblico degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici secondo quanto previsto dalla legge;
 - g) il coordinamento e la riorganizzazione, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate e per i fini previsti dalla legge, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
 - h) la convocazione dei comizi per i referendum comunali;

- i) la nomina del Segretario Comunale scegliendo nell'apposito Albo;
- j) il conferimento e la revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, delle funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia nominato il Direttore Generale esterno;
- k) la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed il conferimento degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna secondo le norme di legge e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- m) la nomina dei membri delle commissioni comunali ad eccezione di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi, Statuto e Regolamenti.

Art. 75

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso Aziende speciali, le Istituzioni e le Società appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume le iniziative atte ad assicurare

che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 76

ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Adotta, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui Responsabili.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.
5. Partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
6. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda Sanitaria Locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

Art. 77

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco unitamente agli altri componenti della Giunta.
2. Il Vice Sindaco esercita tutte le funzioni attribuite al Sindaco in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le sue funzioni vicarie secondo l'ordine di anzianità anagrafica.
4. Il Vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco nei casi in cui per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade ed il Consiglio Comunale si scioglie.

Art. 78

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 79

DECADENZA DEL SINDACO

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza dell'intera Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Comunque il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio e diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 80

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

6. Il Segretario informa il Prefetto dello scioglimento del Consiglio Comunale per i successivi adempimenti.

TITOLO VI

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 81

AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed all'organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.

2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo Statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

3. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,

adottando gli atti relativi a tali funzioni.

4. Ai Dirigenti o Responsabili di servizio spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Essi sono responsabili della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

Art.82

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento delle autonomie locali, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.

2. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

- a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
- b) adozione dei modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il migliore funzionamento dell'Ente;

- c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
- d) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- f) adozione delle misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti utilizzando i sistemi più avanzati di comunicazione e senza aggravio per il Comune;
- g) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
- h) armonizzazione degli orari dei servizi e dell'apertura degli uffici con le esigenze degli utenti;
- i) attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle Imprese;
- j) rispetto di ogni altro principio fondamentale previsto dalle leggi e dall'ordinamento.

3. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturalmente deficitarie. L'Ufficio preposto all'attività di indirizzo e controllo riferisce agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate.

Art.83**IL DIRETTORE GENERALE**

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che ne regolano il rapporto con l'Ente sono stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art.84**IL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario Comunale, iscritto nell'apposito Albo, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore Generale, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore Generale

contestualmente disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art.85

IL VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Art.86

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato, procedendo prioritariamente alla valutazione del personale dipendente dal Comune in possesso dei requisiti e della corrispondente classificazione contrattuale, in base ai titoli di studio e di specializzazione, competenza, esperienza, attitudine alla direzione ed

organizzazione, durata e qualità del servizio prestato presso l'Ente.

2. Il Sindaco attribuisce gli incarichi secondo la disciplina dell'ordinamento vigente. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, il Sindaco tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e, in relazione a essi, oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma, delle attitudini e capacità del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

3. La durata dell'incarico non può superare il termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. La revoca anticipata può essere disposta dal Sindaco per inosservanza delle sue direttive, di quelle della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave negli altri casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

4. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili di servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal Regolamento Comunale e dai precedenti commi.

5. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla legge sull'ordinamento, ove sia accertata la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in

possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

6. Per la durata dei contratti di cui al quinto comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni di legge, di regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art.87

DIRIGENTI-FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'Ente.

4. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli espressamente previsti dalla legge sull'ordinamento e quelli individuati da disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito di loro competenza i dirigenti adottano i provvedimenti per il rinnovamento e

l'adeguamento dell'organizzazione e della gestione secondo i criteri stabiliti nel presente Statuto.

6. Il Sindaco, ove non sia previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, attribuisce con provvedimento motivato le funzioni dirigenziali ai Responsabili degli uffici e dei servizi. Dette funzioni possono essere attribuite anche al Segretario Comunale.

Art.88

TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. E' compito dei Responsabili dei settori garantire la trasparenza dei procedimenti e della gestione, predisporre adeguati canali di informazione al pubblico sui servizi e sulla attività in attuazione dei diritti riconosciuti alle persone dalle leggi e dai Regolamenti Comunali sugli istituti di partecipazione e sull'accesso agli atti amministrativi.

2. E' compito dei responsabili dei settori garantire che i dipendenti tengano un atteggiamento corretto e rispettoso dei diritti delle persone che usufruiscono dei servizi o entrano in contatto con gli uffici comunali.

Art. 89

UFFICI – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi operativo-funzionali:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per

- progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nel rispetto degli accordi nazionali di lavoro.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 90

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il

miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

6. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 91

PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è

altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 92

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti sono nominati sulla base di proposte contenenti il curriculum professionale dei candidati e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti prescritti.
2. I Revisori dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Al Collegio competono, ai sensi di legge, attribuzioni di collaborazione ed impulso, verifica, vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, autenticità e garanzia in ordine alle risultanze contabili e finanziarie del consuntivo e delle scritture prescritte.
4. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
5. Saranno altresì disciplinate con Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
7. La elezione dei Revisori avverrà con le modalità di legge.

Art. 93**CONTROLLI INTERNI**

1. Il Comune conforma il proprio ordinamento ai principi contenuti nella legislazione in materia di controlli al fine di attivare un sistema di controlli interni rivolto a valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta.

TITOLO VIII**FUNZIONE NORMATIVA****Art. 94****REGOLAMENTI**

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo Comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

4. I Regolamenti concernenti i tributi si adeguano alle disposizioni generali in materia di statuto e diritti del contribuente.

Art. 95**ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE**

COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. In dipendenza dell'entrata in vigore di nuove normative generali, il complesso normativo del Comune va adeguato alle nuove disposizioni nel rispetto dei principi generali enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento comunale e di disciplina dell'esercizio delle funzioni, quale limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. In dipendenza dell'entrata in vigore di nuove norme statutarie, il Consiglio Comunale adegua i Regolamenti interni entro 180 giorni. Si intendono abrogate le norme regolamentari incompatibili con quelle statutarie.

Art.96

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
